

Catanzaro, 30 giugno 2023

Spett.le  
**F.LLI PUCCIO SRL**  
Via Bari, 10  
88050 Caraffa di Catanzaro

Oggetto: Lettera commerciale per regolamentare servizio di assistenza fotocopiatori INEO+27 (col) e INEO 227 (bn) presso il Centro Agroalimentare di Catanzaro ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) Legge 120/2020 e ss. mm. CIG: **Z553BC3030**  
DITTA: **F.LLI PUCCIO SRL** con sede in Caraffa di Catanzaro, Via Bari, 10 - P.I. 02436970798.

La presente lettera commerciale costituisce contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 per la disciplina dei rapporti tra **COMALCA SCRL** e **F.LLI PUCCIO SRL** in relazione all'esecuzione dei lavori in oggetto e secondo le condizioni di seguito riportate.

### 1. OGGETTO E PARTI STIPULANTI

**COMALCA SCRL** affida a **F.LLI PUCCIO SRL** il servizio di assistenza fotocopiatori INEO+27 (col) e INEO 227 (bn) presso il Centro Agroalimentare di Catanzaro per un importo mensile di € 70,00 (settanta/00) oltre I.V.A. 22 %.

**COMALCA SCRL** e **F.LLI PUCCIO SRL** stipulano il contratto, col sistema dello scambio di lettere secondo gli usi del commercio, come prescritto all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, come segue:

- a) **COMALCA SCRL**, P. IVA n. 01226060794 nella persona del rappresentante legale Dr. Daniele Maria Ciranni, nato a Lamezia Terme (CZ), il 01/06/1975, C.F. CRNDLM75H01M208G (di seguito per brevità anche "*Committente*");
- b) **F.LLI PUCCIO SRL** con sede in Caraffa di Catanzaro, Via Bari, 10 - P.I. 02436970798 nella persona del Rappresentante Legale Puccio Roberto nato a Catanzaro, il 07.10.1966 C.F. PCCRRT66R07C352P (di seguito per brevità anche "*Operatore Economico*").

### 2. NORME DI RIFERIMENTO

L'esecuzione del contratto è regolato da quanto disposto dal D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e dovrà essere conforme all'offerta economica del 30.06.2023 allegata.

In caso di discordanza o contrasto, tutti gli atti ed i documenti prodotti dal *Committente* prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall'*Operatore Economico*, fatte salve eventuali proposte formulate dall'*Operatore Economico* ed accettate dal *Committente* in quanto ritenute da quest'ultima migliorative.

### 3. DURATA

Il servizio avrà inizio dal 01.07.2023 e fino al 30.06.2024. Rimane convenzionalmente esclusa la proroga tacita ovvero automatica di esso.

**COMALCA**, a suo insindacabile giudizio, qualora sussistano ragioni di convenienza si riserva la facoltà di procedere alla rinnovazione del contratto relativamente alle prestazioni ed ai costi di cui all'art. 6 mediante comunicazione da inoltrare all'*Operatore Economico*, almeno 1 (uno) mese dalla scadenza del presente contratto.

### 4. STIPULAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi e per effetti dell'art. 32 comma 14 del D. lgs. 50/2016.

## 5. MODALITÀ DI ESECUZIONE

Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità dell'atto di cessione. L'*Operatore Economico* si obbliga ad effettuare direttamente il lavoro in oggetto nel rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa od eccettuata, contenute nella presente lettera.

In caso di inadempimento da parte dell'*Operatore Economico* dell'esecuzione degli obblighi di cui al presente articolo, il *Committente*, fermo restando il diritto di risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto.

## 6. CORRISPETTIVO

Il corrispettivo contrattuale è determinato in un importo mensile di € 70,00 (settanta/00) oltre I.V.A. 22 %.

Il prezzo contrattuale comprende tutte le attività, i costi complessivi e globali necessari alla corretta esecuzione del servizio di cui trattasi eseguito a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto. Resta inteso, pertanto, che tale corrispettivo è remunerativo di ogni prestazione contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'*Operatore Economico* a tutto suo rischio in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime. Lo stesso è pertanto invariabile e indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità non previamente valutata dall'*Operatore Economico*.

L'*Operatore Economico* non può vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto.

Con il pagamento del suddetto corrispettivo, l'*Operatore Economico* si intenderà soddisfatto di ogni sua pretesa.

## 7. OBBLIGHI PER LA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di normativa antimafia, ai fini della tracciabilità dei pagamenti codesta Ditta dichiara:

- ✓ di aver acceso il seguente conto corrente bancario o postale dedicato (o averlo adattato, se già esistente), anche non in via esclusiva, precisando che si tratta di un conto già operativo, con questi estremi:

**IBAN: IT98Z0825804400005000012890;**

- ✓ che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono le seguenti:  
Puccio Roberto, nato a Catanzaro il 07/10/1966, ivi residente c.f. PCCRRT66R07C352P  
Puccio Innocenza Daniela nata a Catanzaro il 28/05/1969, residente in Simeri Crichi (CZ)  
c.f. PCCNCN69E68C352O

che si obbliga a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Si obbliga ad inserire in eventuali contratti di subappalto una clausola con la quale i propri subappaltatori assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi;

Si obbliga a trasmettere o, comunque, a mettere a disposizione di Comalca srl gli eventuali contratti di subappalto, affinché si possano verificare il rispetto dell'obbligo di inserire la clausola di cui sopra;

Si obbliga a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con il/i proprio/i eventuale/i subappaltatore/i, qualora abbia notizia che questi abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla legge 136/2010, informando di ciò contestualmente Comalca srl e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Prende atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante; questa, laddove riscontri l'inadempimento al divieto di cui al presente comma comunicherà per iscritto, tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata a codesta Ditta l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva. In questo caso, il contratto si intenderà risolto con la ricezione della citata dichiarazione di avvalersi della risoluzione.

## 8. TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Fermo restando che COMALCA srl risulta negli elenchi dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti ai fini IVA (c.d. split payment), tutte le fatture dovranno specificare dettagliatamente l'oggetto del servizio a cui si riferiscono e dovranno indicare gli estremi della presente lettera commerciale e il CIG.

**DENOMINAZIONE SOCIETÀ': COMALCA SCRL**

**INDIRIZZO SOCIETÀ': Viale Europa snc 88100 Catanzaro**

**CODICE UNIVOCO: 5RU082D**

**PARTITA IVA: 01226060794**

CIG: Z553BC3030

Il *Committente* liquiderà trimestralmente le fatture ricevute, con bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale dedicato, comunicato dall'*Operatore Economico*.

L'*Operatore Economico* per la regolare liquidazione delle fatture dovrà, altresì, trasmettere al *Committente* il Certificato di regolarità contributiva in corso di validità.

Laddove nel corso della verifica o dell'istruttoria per la liquidazione emergano irregolarità dal documento unico di regolarità contributiva che non consentano a Comalca srl il pagamento, si attiverà l'intervento sostitutivo, di cui all'articolo 31, comma 3, del d.l. n. 69/2013, convertito in L. n. 98/2013.

L'*Operatore Economico*, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al *Committente* le eventuali modifiche successive sul conto corrente bancario o postale dedicato. In difetto di tale comunicazione, l'*Operatore Economico* non potrà sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti già effettuati.

#### 9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Dr. Vincenzo Trombetta è responsabile unico del procedimento.

#### 10. PENALI E MEZZI DI TUTELA

Per ogni irregolarità nelle prestazioni sarà applicata una penale pari a € 5,00 per ogni giorno di ritardo dalla richiesta di intervento, con un massimo, per anno, del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, che sarà trattenuto sul pagamento delle fatture.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera l'*Operatore Economico* dall'adempimento delle obbligazioni per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa. È inoltre fatto salvo il risarcimento del maggiore danno, ivi compreso il costo di prestazioni di terzi eventualmente resesi necessarie a fronte dell'inadempimento dell'*Operatore Economico*.

#### 11. RECESSO

Ai sensi dell'articolo 1671 del codice civile, Comalca srl può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante comunicazione pec e/o a mezzo raccomandata, che dovrà pervenire all'*Operatore Economico* almeno quindici giorni prima della data indicata quale cessazione del contratto. In tal caso, Comalca srl riconoscerà all'*Operatore Economico* i corrispettivi per gli inte già effettuati.

#### 12. RISOLUZIONE DI DIRITTO

Nel caso in cui le prestazioni non siano eseguite nel rispetto del contratto, Comalca srl avrà la facoltà di fissare un termine entro il quale l'*Operatore Economico* dovrà conformarsi alle condizioni previste nell'offerta.

In caso di mancato rispetto del suddetto termine, il contratto si riterrà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Se una delle prestazioni attinenti alla realizzazione del servizio non sarà eseguita nel rispetto del contratto, la risoluzione dello stesso opererà di diritto con una semplice comunicazione scritta di Comalca srl di volersi valere della clausola risolutiva espressa, come previsto dall'art. 1456 del Codice Civile.

#### 13. RESPONSABILITA'

L'*Operatore Economico* si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati al *Committente* in dipendenza di omissioni commesse durante il servizio di assistenza.

#### 14. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le *Parti* in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Catanzaro.

#### 15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

La società dichiara di conoscere che l'acquisizione dei dati personali è presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente appalto e dichiara di conoscere i propri diritti, come disciplinati dall'art. 7 del D. Lgs n. 196/03 e dal regolamento europeo.

La società dichiara di essere informata che i dati personali forniti saranno trattati per le finalità connesse

